

IL DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. COORDINAMENTO CON REGOLAZIONE ART

Ivana Paniccia
Ufficio SMR

Webinar ANCI-ART
13 giugno 2023



INDICE

1. LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- 1.1. ITER DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI SPL
- 1.2. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL D.LGS. 201/2022
- 1.3. CONTENUTI PRINCIPALI DEL D.LGS. (PER IL TPL)

2. CONTENUTI DEL D.LGS.:

TITOLI I e II: AMBITO APPLICATIVO, PRINCIPI, *GOVERNANCE*, RUOLO AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

- 2.1. AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DEL D.LGS.
- 2.2. COORDINAMENTO CON LE DISCIPLINE SETTORIALI (TPL)
- 2.3. IL SISTEMA DELLE FONTI IN MATERIA DI TPL
- 2.4. PRINCIPI GENERALI
- 2.5. TITOLO II – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E *GOVERNANCE*
- 2.6. VALORIZZAZIONE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE NEI SPL
- 2.7. RUOLO DI ART NEI SPL – COMPETENZE GIA' ESERCITATE

3. CONTENUTI DEL D.LGS.:

TITOLI III-V: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO E AFFIDAMENTI, RETI, CONTRATTO DI SERVIZIO, TRASPARENZA

- 3.1. TITOLO III - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DEL SPL
- 3.2. TITOLO III - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
- 3.3. TITOLI IV E V (ARTICOLI 21-30)
- 3.4. TITOLO V - TRASPARENZA

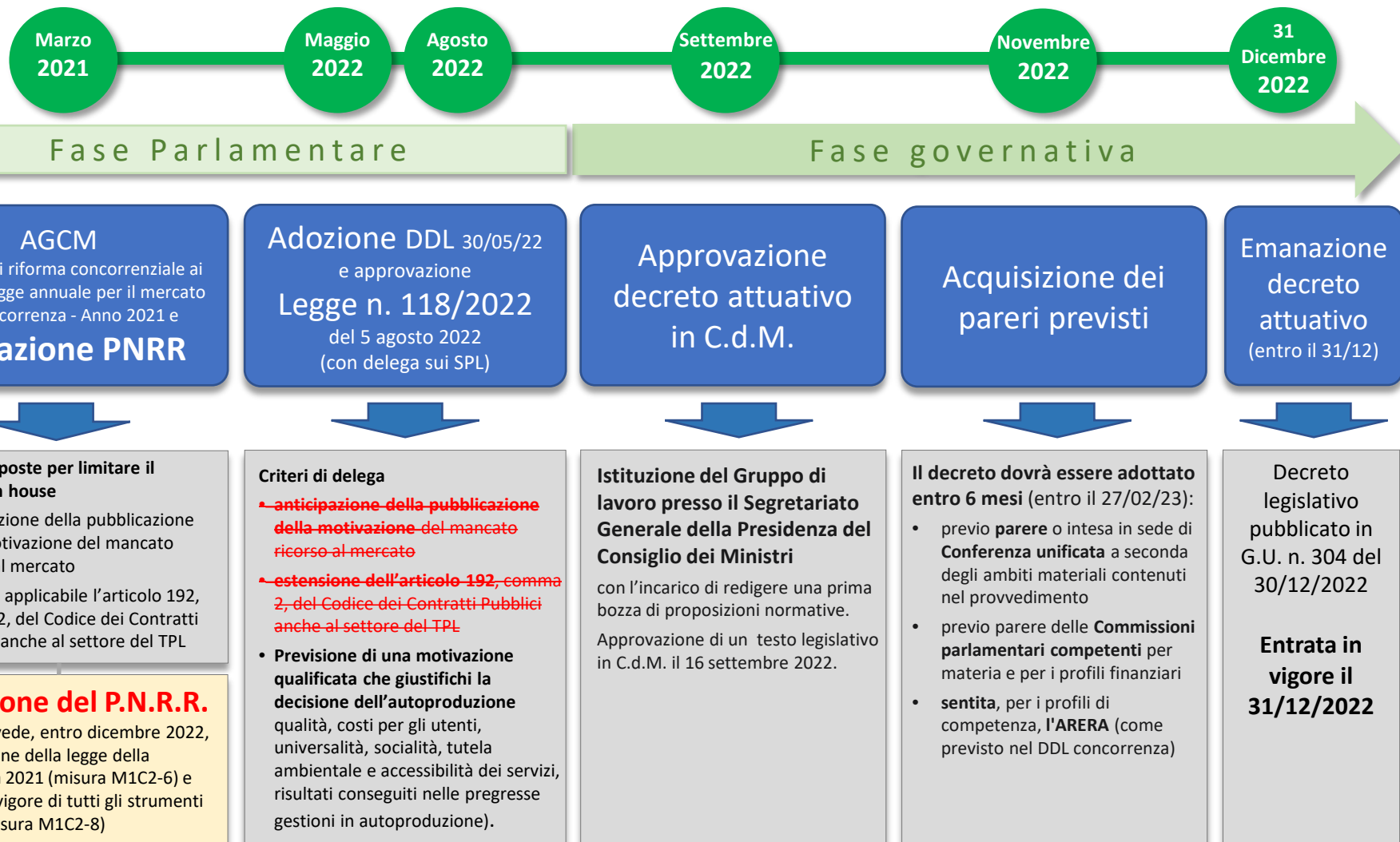
4. COORDINAMENTO CON LA REGOLAZIONE ART

- 4.1. NECESSITÀ DI COORDINAMENTO CON REGOLAZIONE ART. CAVEAT
- 4.2. ADEMPIMENTI EA NEL PROCESSO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
- 4.3. LA RELAZIONE DEI LOTTI (RdL)
- 4.4. LA RELAZIONE DI AFFIDAMENTO (RdA)
- 4.5. COORDINAMENTO CON REGOLAZIONE ART

1. LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 201/2022 (anche: d.lgs. sui SPL)

1.1. ITER DI APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI SPL



1.2. PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DEL D.LGS. 201/2022

Il d.lgs. sui SPL è una delle riforme abilitanti del PNRR ed è finalizzato a dare attuazione alla Milestone M1C2-6 (Riforme annuali della concorrenza) che, in materia di trasporti e SPL, prevede diverse misure volte a rafforzare il principio di concorrenza (*versus* affidamenti *in house*), a favorire le **aggregazioni tra enti affidanti** (richiamando l'obiettivo dei 350.000 abitanti per i “bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale”), l'efficienza, la qualità e l'equilibrio economico dei contratti di servizio **attraverso la valorizzazione del ruolo delle Autorità di regolazione indipendenti (ART per il TPL)**

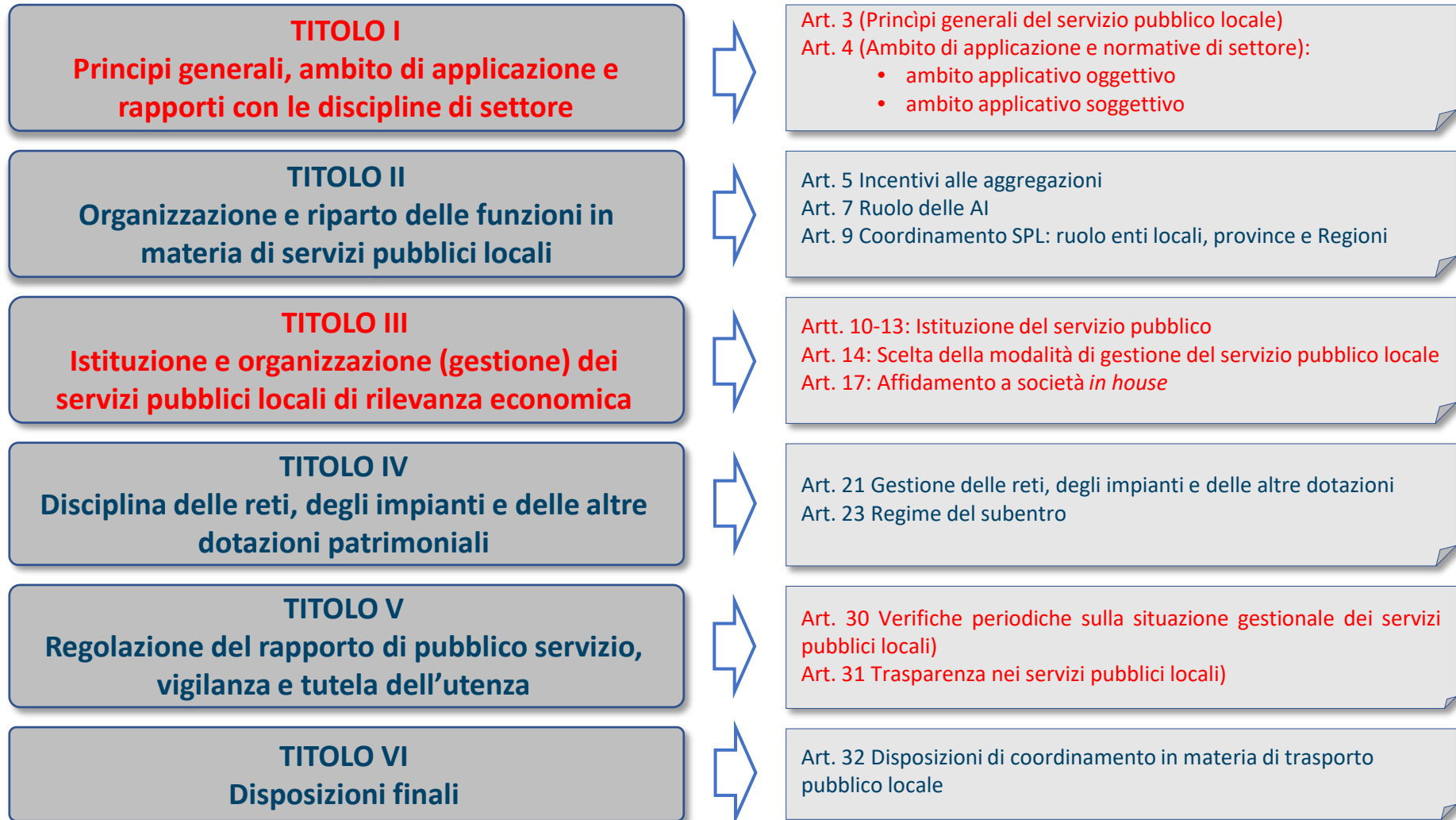
La **Relazione illustrativa del d.lgs.** enfatizza molto la strumentalità delle «**dinamiche concorrenziali**» e dei «**confronti tra modalità alternative di gestione**» al fine di **assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni** («buon utilizzo delle risorse pubbliche»), **nell'interesse primario dei cittadini e utenti**. Il *focus* è sul rapporto tra «**valori sociali e concorrenza**», attraverso il richiamo del Protocollo n. 26 del TFUE nella parte in cui identifica tra i valori europei da realizzare, nei SIEG, “*un alto livello di qualità, sicurezza ed accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e di diritti dell'utente*”.

Si colloca nella tradizione dei numerosi tentativi di riformare i SPL (art 35 Finanziaria 2002, DDL «Lanzillotta» del 2007-8, TUSPL «Madia» del 2015-16) con un **approccio diverso nei confronti delle gestioni *in house*** (non vietate, ma da adottare ove ricorrano alcuni presupposti, *infra*) e con molta enfasi su trasparenza

1.3. CONTENUTI PRINCIPALI DEL D.LGS. (PER TPL)



1.3. CONTENUTI PRINCIPALI DEL D.LGS. (PER TPL)



(**in rosso**: prevale su disposizioni settoriali – **in blu**: tiene conto anche di disposizioni settoriali)

2. CONTENUTI DEL D.LGS.: PRINCIPI, AMBITO APPLICATIVO, *GOVERNANCE* RUOLO AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

Ambito applicativo oggettivo e soggettivo del d.lgs.

Principi generali

Organizzazione territoriale e *Governance*

Ruolo Autorità di regolazione

2.1. AMBITO APPLICATIVO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DEL D.LGS.

(Titolo I e art. 32)

Ambito soggettivo



Enti locali (EELL) e enti competenti (preposti «a regolare o organizzare i SIEG»). Le regioni sono soggette alla disciplina del d.lgs. solo in quanto enti competenti nella gestione dei servizi di ambito locale (anche a seguito della delega conferita dagli EELL).

Ambito oggettivo



Servizi pubblici locali (SPL) o servizi di interesse economico generale (SIEG) prestati a livello locale



Per quanto riguarda il trasporto pubblico, si applica ai servizi nella titolarità degli enti locali in ambito locale (=urbano, suburbano e extraurbano) effettuato attraverso autobus, tram, filobus e metropolitana (e altre modalità minori) e non comprende i servizi nella titolarità delle Regioni e Province autonome (ferroviario)



TPL su strada (rif. delibera ART 154/2019)

Sono dunque esclusi i SIEG su scala regionale, come il trasporto pubblico ferroviario, che non rientrano nella responsabilità degli EELL (a meno che non siano ricompresi nell'ambito dei servizi locali), anche quando gestiti *in house*. Vi è dunque una **diversa nozione del TPL** rispetto a normativa settoriale (in primis, Reg. 1370/2007 rev. Reg (UE) 2338/2016 e d.lgs. 422/1997)

- ⇒ **asimmetrie tra imprese che operano nei diversi comparti del TPL** (TPL su strada e ferroviario) ⇒. Si pregiudica uno sviluppo industriale del TPL e, anche, quella dinamica concorrenziale evocata nello stesso d.lgs. per favorire il miglioramento qualitativo delle gestioni e l'uso efficiente delle risorse pubbliche.
- ⇒ **Asimmetrie nella regolazione ART?** rischio da escludere (*infra*) per visione sistemica e multimodale della regolazione e grazie a misure di coordinamento, oltre che considerando disposizioni del Reg. (UE) 2338/2016 su affidamenti

2.2. COORDINAMENTO CON LE DISCIPLINE SETTORIALI (TPL)

Il d.lgs. detta i principi e costituisce la disciplina generale per tutti i SPL, prevalendo anche sulle discipline settoriali, in caso di contrasto, salvo che non siano previste specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore (art. 4, co. 1). Contiene anche **norme di coordinamento** con le discipline settoriali vigenti



Per il TPL la norma di coordinamento è contenuta nell'**art. 32** che prevede:



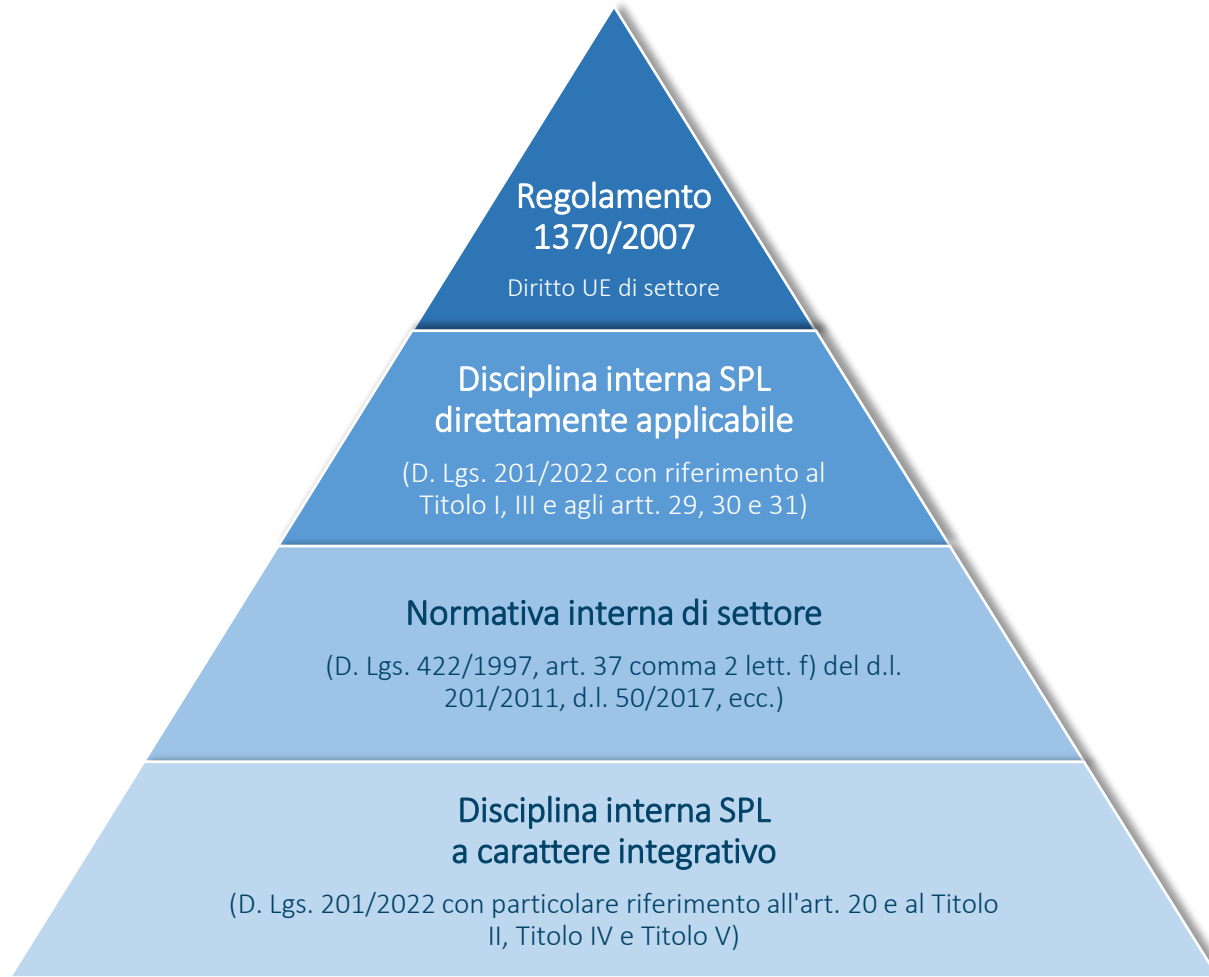
Norme che prevalgono sulle discipline settoriali

1. **Prevalenza del Regolamento 1370/2007**
(ma possibili diverse discipline a livello nazionale in materia di affidamenti)
1. **Titolo I** (Principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore)
2. **Diretta applicazione del Titolo III**
(Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)
 - L'art. 14, commi 2 e 3 e l'art. 17 si applicano in ogni caso e completano la disciplina del Regolamento 1370/2007
3. **Diretta applicazione degli articoli del Titolo V:**
 - 29 (Rimedi non giurisdizionali)
 - 30 (Verifiche periodiche sulla situaz. gestionale dei SPL)
 - 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali)

Norme che si applicano «tenendo conto anche delle discipline di settore»

1. **Articolo 20** (Tutele sociali)
2. **Titolo II** (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali)
3. **Titolo IV** (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali)
4. **Titolo V** (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza)

2.3. IL SISTEMA DELLE FONTI IN MATERIA DI TPL



2.4. PRINCIPI GENERALI

TITOLO I Principi generali

Affermazione dei principi di: concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza, efficacia, qualità, tariffe orientate a costi efficienti, proporzionalità e adeguatezza della durata, con la novità del principio di promozione di sviluppo sostenibile, investimenti in innovazione tecnologica, e il rafforzamento del principio di trasparenza. Centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva (=>forme gestionali promosse direttamente dai cittadini, singoli o associati)

Principi in buona parte comuni alla regolazione economica: efficienza, efficacia, qualità, trasparenza, tariffe orientate a costi efficienti, centralità dei cittadini e utenti

Nel settore del TPL si aggiunge un altro principio fondamentale accanto a quello dell'accesso universale che è l'adeguatezza e proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico (OSP), posta la rilevanza in termini quantitativi di questi obblighi rispetto altri SPL, come l'acqua e i rifiuti

2.5. TITOLO II – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E GOVERNANCE

○ Art. 5 (Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni) e DM attuativo del 29 aprile 2023

La norma si applica **tenendo conto della disciplina di settore** che, nella materia, è **ampiamente definita**.

=>**Di limitato impatto per il TPL** anche in quanto fa riferimento a nozioni e a livelli di *governance* applicabili ai soli settori ambientali (idrico e rifiuti). D'altra parte, la finalità dell'aggregazione tra livelli di governo e del conseguimento di economie di scala e di scopo a livello gestionale ha già trovato una disciplina normativa e molte regioni hanno creato bacini di mobilità a livello regionale o, in ogni caso, hanno aggregato i livelli di governo, anche avocando a sé la titolarità degli affidamenti urbani o extraurbani, assumendo le relative funzioni di controllo e monitoraggio.

Data la sua orizzontalità la riforma dei SPL non affronta alcune delle criticità del TPL che riguardano:

- Necessità di tener conto delle **fasi di pianificazione a livello sia regionale, sia urbano/area vasta** (Focalizzazione del d.lgs. solo su aspetti gestionali, senza considerare le fasi di programmazione e di analisi della domanda **che incidono su efficienza e qualità dei servizi**)
- *Governance*: non corretta corrispondenza tra livelli di responsabilità (e *accountability*) e titolarità di poteri/risorse. Le Regioni sono competenti nell'ambito della programmazione dei servizi (e infrastrutture) e definiscono (ex d.lgs. 422/1997):
 - Modalità di trasporto da utilizzare per servire un dato bisogno essenziale di mobilità
 - Bacini di mobilità e lotto di affidamento (anche ai sensi dell'art. 48 del d.l. 50/2017)
 - Livello di finanziamento e tariffe
- Meccanismi di finanziamento (dipendenza da risorse pubbliche statali)
- Necessità di consolidamento di alcune imprese, ma economie di scala a livello di produzione sono «corte», mentre le economie a livello di impresa e gruppo sono ampie => aggregazione non a livello territoriale (ma tema confini sovraregionali soprattutto per gestioni ferroviarie)

2.6. TITOLO II – VALORIZZAZIONE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE NEI SPL

○ **Art. 7 – «Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete»**

○ **Art. 9 – «Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali»**

- Funzionali al perseguimento degli obiettivi di efficienza, qualità e trasparenza sono le nuove attribuzioni alle Autorità di regolazione indipendenti (AI), che devono fornire (Art. 7), per gli ambiti di competenza, i **costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità** dei servizi ai fini delle valutazioni degli EELL. Nella deliberazione di affidamento in house/diretto gli EELL dovranno infatti dimostrare i *“benefici per la collettività della forma di gestione prescelta”* sulla base di quei parametri di costo e di qualità di riferimento (*benchmark*) individuati dalle stesse Autorità
- Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono inoltre **schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo**.
- L’art. 9, rievocando la previsione dell’art. 7 circa l’individuazione di indicatori e parametri gestionali dei servizi, prevede il possibile coinvolgimento delle AI nell’ambito della **Conferenza unificata per la definizione di schemi tipo di Protocollo** per *“favorire e diffondere l’applicazione di indicatori e dei parametri che garantiscano lo sviluppo dell’efficienza e del confronto concorrenziale”*. Tali protocolli sono dunque su base volontaria e possono essere alla base anche di accordi e convenzioni tra le regioni/province autonome (che assumono nella disposizione un ruolo di coordinamento) e EELL e altri soggetti interessati

2.7. TITOLO II – RUOLO DI ART NEL TPL - COMPETENZE GIÀ ESERCITATE

Le competenze definite dall'art. 7 rafforzano i poteri delle Autorità di regolazione indipendenti (AI) nello specifico settore del TPL (infra), anche se - in effetti – molte funzioni, oltre ad essere state già conferite alle AI, sono state anche esercitate, con misure regolatorie che perseguono efficienza, qualità, trasparenza e parità di trattamento degli operatori dei servizi, sia di tipo locale che regionale e nazionale.

È il caso in particolare della definizione degli schemi dei bandi di gara, contratti-tipo e PEF, la quale ha come destinatari enti affidanti (non solo EELL, ma anche Regioni e Ministeri) e imprese di tutti i settori di trasporto pubblico. Sono stati invece avviati a febbraio u.s. i procedimenti di cui alle delibere ART n. 22/2023 e n. 23/2023. con riferimento a quest'ultima, è stata avviata lo scorso 31 maggio una **call for input** (cfr. tabella).

Attività delle Autorità di regolazione indipendenti nel SPL (Art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. 201/2022)	Regolazione ART per settore	
<i>Stato di attuazione per il Trasporto pubblico locale da parte di ART</i>		
Costi di riferimento dei servizi	23/2023*	120/2018
Schema tipo di piano economico-finanziario (avviata la revisione con delibera 90/2023)	154/2019	154/2019
Indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi	22/2023* 97/2023 (call for input)	16/2018
Schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo	154/2019	154/2019

* Procedimenti avviati

3. CONTENUTI DEL D.LGS.: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO E AFFIDAMENTI (TITOLO III), RETI, CONTRATTO DI SERVIZIO, TRASPARENZA

Istituzione del servizio pubblico

Scelta della modalità di affidamento

Affidamento in house

Titolo IV e VI:

- Art. 29 - Relazioni periodiche (monitoraggio)
- Trasparenza

3.1. TITOLO III - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DEL SPL

Istituzione del servizio pubblico (artt. 10-13)

Gli Enti locali **devono assicurare la prestazione dei SIEG ad essi attribuiti dalla legge** anche favorendo, in attuazione del principio di **sussidiarietà orizzontale**, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni (art. 10, comma 1).

Le disposizioni dall'art. 10, comma 3 all'art. 13 si riferiscono all'istituzione di **servizi diversi da quelli previsti dalla legge** e dettano la procedura che gli Enti devono attuare:



3.2. TITOLO III - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale



Motivazione della scelta

In una **relazione da pubblicare prima dell'avvio della procedura di affidamento** l'ente locale illustra gli aspetti tecnici, economici, della qualità, degli investimenti da realizzare, dei costi per l'ente e gli utenti, dei risultati attesi in relazione alle diverse alternative, dei **risultati della precedente gestione**, la sussistenza dei requisiti previsti dall'UE nonché, gli OSP e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo (sostituisce relazione ex art. 34, comma 20, d.l. 179/2012).

Finalità della norma: ancorare decisioni di affidamento a valutazioni tecniche

Art. 17 Affidamento *in house*



Qualificata motivazione per l'*in house*

Affidamento sulla base di una «qualificata» motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del **mancato ricorso al mercato**, illustrando, sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità, ai costi per gli utenti e per la finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai **risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni**.

Stand still (60 gg) della deliberazione: consentire a chiunque si senta leso nei propri interessi dalla scelta di affidamento dell'EA (EL/Regione) di rivolgersi allo stesso o alle Autorità indipendenti. Raccordo ART e AGCM

3.3. TITOLO IV E V (ARTICOLI 21-30)

**Gestione delle
reti, degli impianti
e delle altre
dotazioni.
Regolazione del
rapporto di
pubblico servizio,
vigilanza e tutela
dell'utenza**



Sono previste nei Titoli IV e V disposizioni sulla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (art. 21), sull'esecuzione di lavori connessi alla gestione (art. 22), sul regime di subentro in caso di scadenza o cessazione anticipata (art. 23), sul contratto di servizio (art. 24), sulle carte dei servizi (art. 25), sulle tariffe (art. 26), sulle vicende del rapporto (art. 27), sulla vigilanza e controlli sulla gestione (art. 28), sui rimedi non giurisdizionali (art. 29). Tali articoli si applicano **tenendo conto delle discipline di settore**

Buona parte delle previsioni elencate disciplinano aspetti già oggetto della regolazione ART (e ARERA). È il caso in particolare della disciplina dei beni strumentali per l'effettuazione del servizio e delle reti, contenuta nella delibera 49/2015, aggiornata con delibera 154/2019. Nella medesima delibera sono contenute anche misure regolatorie in materia di Contratti di servizio (CdS) e Carte dei servizi, tariffe finali all'utenza, trasparenza, monitoraggio e rendicontazione.

Esse appaiono, per alcuni aspetti, una estensione del modello regolatorio ART ad altri settori dei SPL (anche di quelli non a rilevanza economica).

Le delibere ART di riferimento, al riguardo, sono: 49/2015, 48/2017, 16/2018, 120/2018 e 154/2019.

**Relazione su
verifiche periodiche
(Monitoraggio)**



Art. 30 - Relazione delle verifiche periodiche (Monitoraggio). La relazione degli enti riguarda la ricognizione periodica della gestione dei SPL con l'andamento dell'aspetto economico, della qualità e del rispetto degli obblighi contrattuali. Inoltre, rileva l'entità del ricorso all' *in house*, l'impatto economico-finanziario che ne deriva per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute dagli operatori interessati.

3.4. TITOLO V – TRASPARENZA

1/2

Art. 31 Trasparenza



L'Art. 31 prevede la creazione di un **portale della trasparenza**, come hotspot unico su tutti i **dati, informazioni e documenti (atti)** in materia di SPL. Già ora ART (e ARERA) sono impegnate nella raccolta e verifica di dati gestionali e tecnici sulla erogazione dei servizi che, attraverso opportune elaborazioni, vengono pubblicati sui propri siti web (questi dati saranno collegati al portale della trasparenza, al fine di consentire un confronto tra prestazioni a uso di utenti, cittadini, decisori politici, imprese, studiosi e osservatori dei settori).

Link portale: <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>

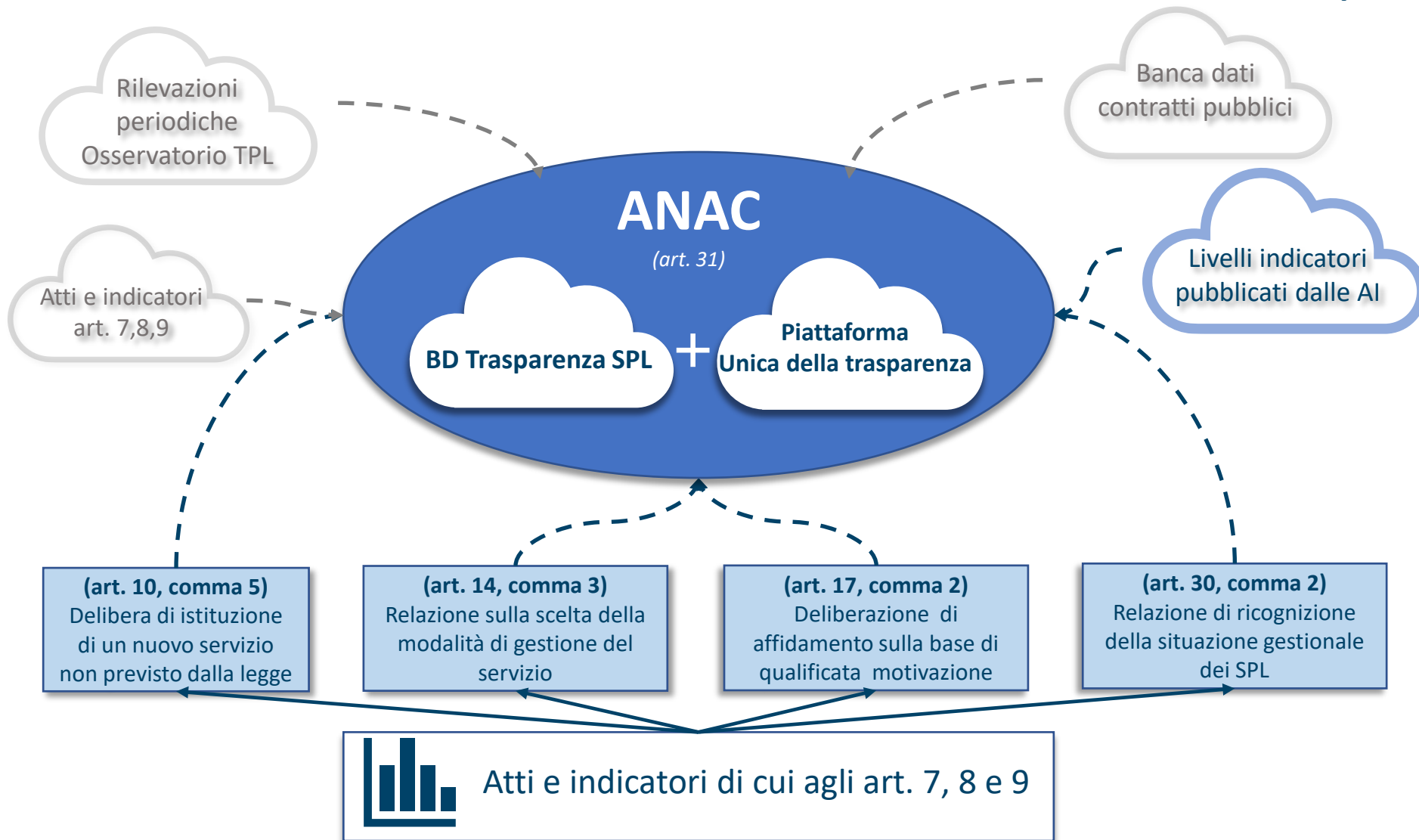
ART già prevede la pubblicazione dei CdS, Carte della qualità, penali applicate, livelli consuntivi relativi agli indicatori di qualità; principali indicatori gestionali (numero passeggeri trasportati e pax*treni-km, prezzo medio, distribuzione del parco rotabile per età, *coverage ratio*) e altri dati, indicatori e documenti.

L'aspetto innovativo consiste nella opportunità ora concreta di disporre di un unico luogo (virtuale), quale il portale della trasparenza, ove condividere documenti, atti, dati e indicatori raccolti e sistematizzati secondo nomenclature e modalità comuni (=>condivisione di buone pratiche tra gestioni diverse anche di diversi settori).

Includerà anche i dati dell'Osservatorio TPL (art. 31.4.b). Tutte le relazioni (art. 10, 14, 17 e 30) sono pubblicate sui siti degli enti e sulla Banca Dati Unica sugli SPL e in apposita sezione della piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC.

3.4. TITOLO V – TRASPARENZA

2/2



4. COORDINAMENTO CON LA REGOLAZIONE ART

Necessità di coordinamento con regolazione ART

Adempimenti EA nel processo di affidamento dei servizi

La Relazione dei lotti (RdL)

La Relazione di affidamento (RdA)

Coordinamento con regolazione ART

4.1. NECESSITÀ DI COORDINAMENTO CON REGOLAZIONE ART

L'esercizio delle competenze ART, incluse quelle conferite dal d.lgs. si innesta in un mandato di legge, conferito con d.l. 201/2011, art. 37, consolidato e organico in materia di regolazione dei servizi di più tipologie e modalità (regolazione multimodale) di trasporto, comportando una **regolazione uniforme** per settori che, come detto prima, nelle discipline speciali e, *in primis*, nella legislazione europea sono anche soggetti a medesime norme.

La regolazione economica del TPL di ART è informata ai medesimi principi di efficienza, efficacia e trasparenza del d.lgs. e trova i suoi fondamenti nel Regolamento (CE) 1370/2007 e nel decreto istitutivo ART che ha attribuito alla stessa specifiche competenze volte ad assicurare efficienza, qualità, equilibrio economico dei CdS, condizioni di entrata non discriminatorie di partecipazione alle gare in tutti i servizi di trasporto.

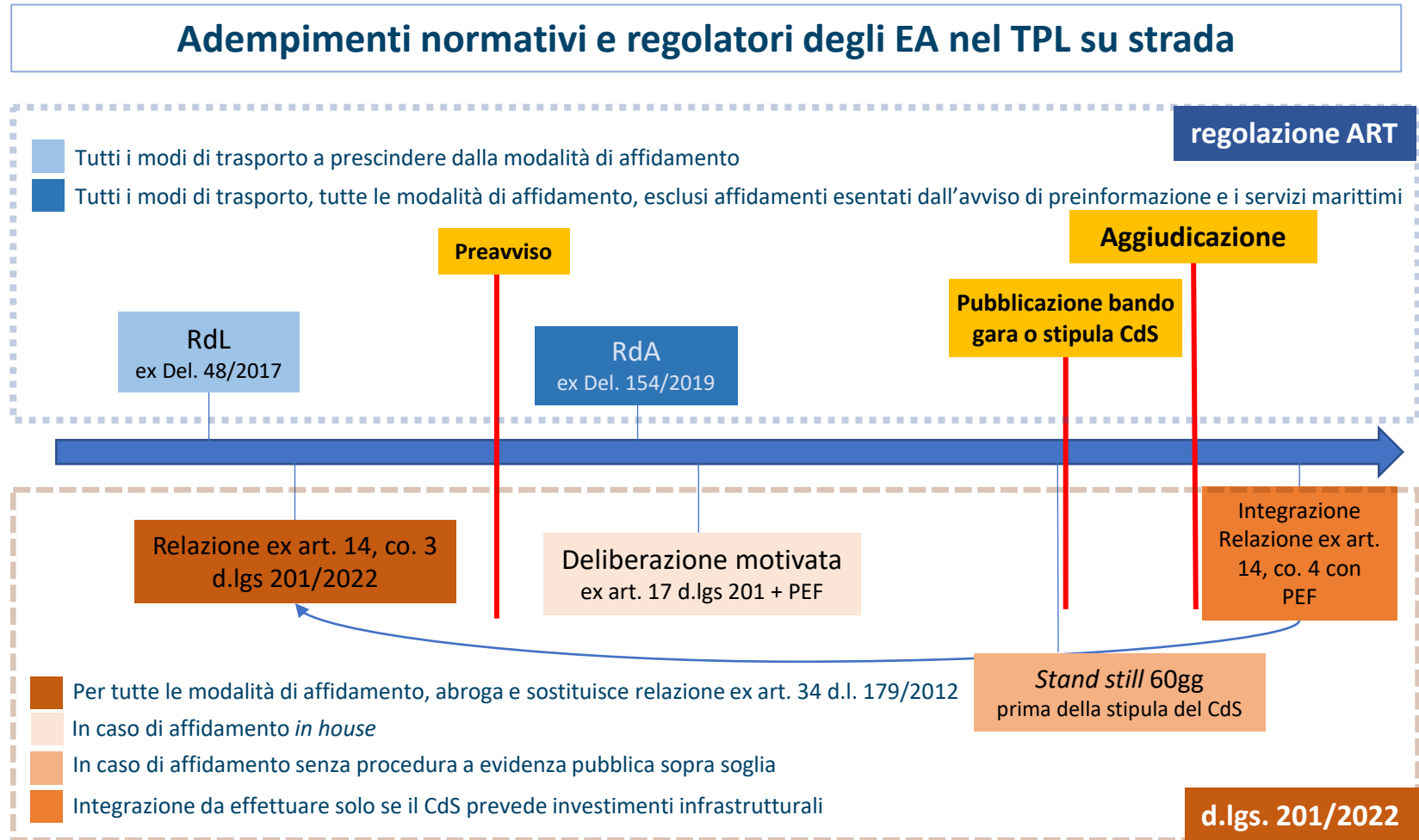
Le delibere ART adottate in materia di trasporto pubblico (48/2017, 16/2018, 120/2018, 154/2019, 22/2023 e 23/2023) disegnano un modello regolatorio già operante/funzionante e uniforme per tutte le tipologie e modalità di trasporto pubblico, che di fatto assorbe le asimmetrie tra servizi locali e servizi regionali introdotte (inevitabilmente) dal d.lgs.

Aiuta a superare le asimmetrie tra TPL su strada e TPL ferroviario anche quanto previsto nel Reg. (UE) 2338/2016 circa i presupposti per procedere a affidamenti diretti che a partire dal 25 dicembre 2023 sono ammessi nei casi in cui il nuovo contratto si traduca in un miglioramento della qualità e/o dell'efficienza rispetto al contratto precedente (art. 5.4 *bis* del Reg. (CE) 1370/2007).



Elemento di coerenza, chiarezza e certezza per il settore

4.2. ADEMPIMENTI EA NEL PROCESSO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI



4.3. LA RELAZIONE DEI LOTTI (RdL)

La delibera ART n. 48/2017 prevede che l'EA (ente affidante) rediga una Relazione dei lotti nella quale siano illustrate e motivate le scelte inerenti “le opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico” (Misura 4, punto 11), nonché “i fattori di mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare” (Misura 6, punto 2).



Contenuti della RdL oggetto di valutazione ART:

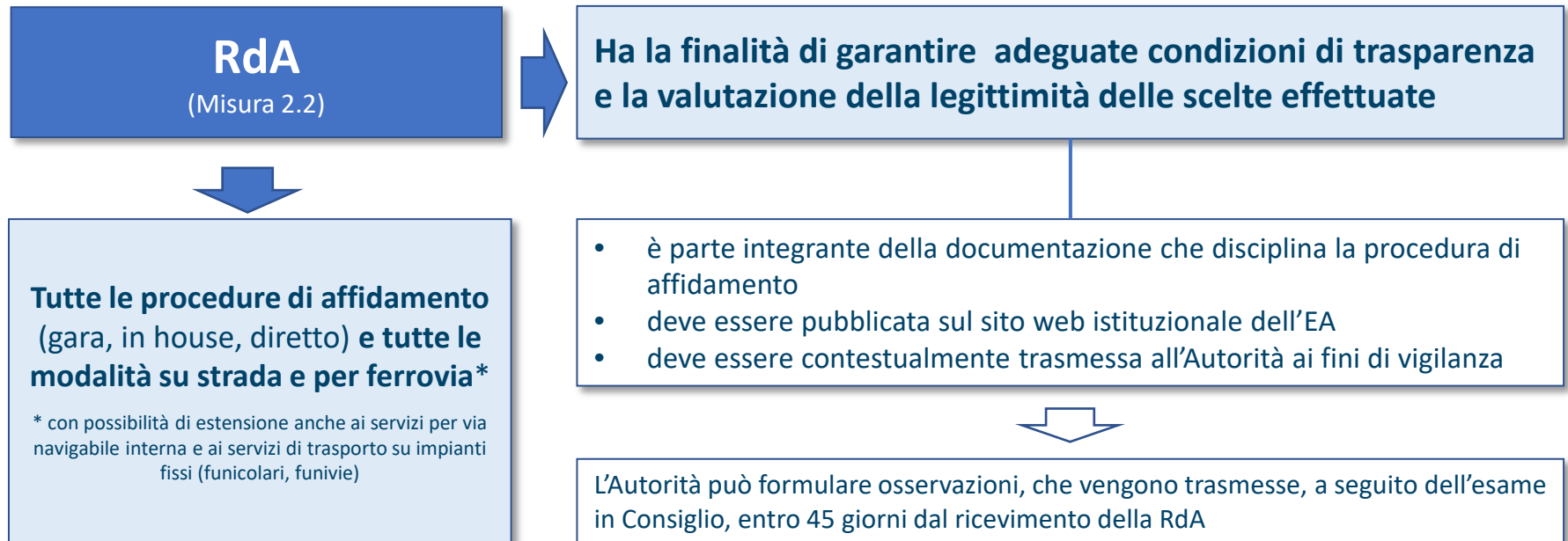
- economicità della configurazione dei lotti
- contendibilità della configurazione dei lotti
- valutazione di opzioni alternative di finanziamento degli OSP
- determinazione e modalità di aggiornamento delle tariffe
- analisi domanda effettiva, potenziale e debole a fini di individuazione adeguata OSP
- interventi sull'offerta di servizi (OSP multimodali)

- Deve essere redatta **prima della pubblicazione** del bando di gara / dell'invio della lettera di invito / dell'atto di affidamento diretto o *in house* (tutte le modalità di affidamento)
- Deve essere trasmessa preventivamente all'Autorità per l'espressione di un **parere (pubblicato sul sito istituzionale)** da rilasciare entro 45 giorni

4.4. LA RELAZIONE DI AFFIDAMENTO (RdA)

1/2

La Relazione di affidamento è stata introdotta dalla delibera ART n. 154/2019 ed è definita come il «documento in cui l'EA descrive gli esiti della procedura di consultazione (con riferimento in particolare alla disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili, agli aspetti qualitativi del servizio da affidare, al trasferimento del personale e al Piano di accesso al dato), i criteri adottati per definire il PEF simulato, le motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni requisito di partecipazione aggiuntivo (in caso di gara), nonché eventuali altri aspetti della procedura di affidamento ritenuti opportuni. È facoltà dell'EA redigere la RdA congiuntamente alla relazione prevista ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., predisponendo un unico documento». (lett. z) delle definizioni della delibera 154/2019)



4.4. LA RELAZIONE DI AFFIDAMENTO (RdA)

2/2

I contenuti della RdA previsti dalla delibera ART n.154/2019

Esiti della **Consultazione degli stakeholder** su:

- Individuazione dei beni essenziali e indispensabili e delle successive modalità di messa a disposizione
- Definizione delle condizioni di qualità del servizio
- Piano di accesso al dato (PAD)
- Trasferimento del personale

Criteri adottati per definire il **PEF simulato**

Motivazioni poste a sostegno dell'introduzione di ogni **requisito di partecipazione** aggiuntivo (in caso di gara)

Eventuali **altri aspetti** della procedura di affidamento ritenuti opportuni

RdA

(Misura 2.2)

L'EA ha facoltà di redigere la RdA unitamente alla relazione ex art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, abrogata dall'art. 37 del d.lgs. 201/2022

Relazione ex art. 14, commi 2 e 3 del d.lgs. 201/2022

4.5. COORDINAMENTO CON REGOLAZIONE ART

1/4

Relazione ex art. 14
e
Relazione ex del. 48/2017



A rigore la **Relazione ART ex delibera 48/2017** deve precedere la **Relazione ex art. 14 del d.lgs. sulla forma di affidamento prescelta** in quanto attiene alla fase di programmazione dei servizi, in cui si sceglie non la modalità di affidamento, ma lo strumento di intervento pubblico (si valuta necessità e proporzionalità degli OSP), la modalità di trasporto (OSP multimodali) e la dimensione dei lotti di affidamento.

Il suo contenuto è molto più ampio di quello della Relazione ex art. 14, anche considerando che quest'ultima potrà basarsi su pochi elementi economico-gestionali (non è di norma disponibile un PEF in questa fase). A questo riguardo, vi sono alcune criticità. Il comma 3 richiede, tra l'altro, che siano illustrati gli OSP e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni. In questa fase non può che **rinviarsi a regolazione ART** che dovrà essere rispettata nella fase successiva (**RdA**). Più diretto invece il rinvio alla **RdL** per quanto riguarda l'**illustrazione degli OSP**.

In sintesi, opportunità di far confluire o rinviare ai contenuti delle Relazioni ART (inclusa RdA, *infra*) da parte degli enti territoriali, anche se i contenuti e le finalità non sono del tutto sovrapponibili e non sempre i soggetti competenti sono gli stessi (la RdL è presentata dall'organi di governo del bacino di mobilità, talvolta coincidente con la Regione (*infra*))

Schema-tipo di Relazione ex art 14 da concordare con AGCM e ANAC (ai fini della pubblicazione sul portale) ?

4.5. COORDINAMENTO CON REGOLAZIONE ART

2/4

**Delibera motivata ex art.
17
(solo in house)
e
Relazione ex del.
154/2019
(tutte le modalità)**



I contenuti della RdA e della motivazione qualificata ex art. 17 del d.lgs. 201/2022, alla luce delle vigenti disposizioni legislative e regolatorie al riguardo, mostrano **ampi elementi di convergenza** in relazione alla valutazione ART, a regime (a seguito attuazione Art. 7 sui costi di riferimento), della conformità dei PEFS e il contenuto dei CdS alle misure di regolazione e, più generalmente, a canoni di efficienza e efficacia (come illustrato nella slide successiva).

Una volta adottata la deliberazione motivata (*stand still*), che avrà recepito le osservazioni ART, AGCM potrà effettuare le valutazioni di competenza, basandosi, almeno per quanto riguarda i profili tecnico-economici, su elementi di riferimento (costi e qualità) definiti da ART.

È possibile, quindi, utilizzare i contenuti della RdA per la redazione della citata motivazione qualificata, una volta però che questa abbia integrato le osservazioni ART.

Schema-tipo di Deliberazione ex art 17 da concordare con AGCM e ANAC (ai fini della pubblicazione sul portale) ?

4.5. COORDINAMENTO CON REGOLAZIONE ART

3/4

Coordinamento della regolazione ART con disciplina generale SPL

Contenuti Relazione ex art. 17, c. 2	Contenuti oggetto di valutazione ART nell'ambito della RdA	
	Attuali	Futuri
Ragioni del mancato ricorso al mercato	-	-
Impatto sulla finanza pubblica	Impatto sulla finanza pubblica: criteri adottati per definire il PEF simulato	Impatto sulla finanza pubblica: criteri adottati per definire il PEF simulato <i>Piano economico finanziario</i>
Investimenti	Investimenti: rilevano nell'ambito del PEF e della disciplina dei beni essenziali indispensabili	
Costi dei servizi per gli utenti	Costi dei servizi per gli utenti: quantificati nel PEF, rilevano nell'ambito delle modalità di aggiornamento delle tariffe	
Qualità	Qualità: aspetti qualitativi del servizio Piano di accesso al dato	
Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi	Rimando a contenuti Relazione ex del. 48/2017	<i>Alcuni elementi quali la tutela dell'ambiente e l'accessibilità dei servizi potranno essere oggetto di disciplina nell'ambito delle Condizioni minime di qualità servizi su strada</i>
Risultati conseguiti da pregresse gestioni	-	Verifiche su BD ART
Obiettivi di efficienza	Verifica applicazione costi standard e KPI	Verifica applicazione costi di riferimento
-	Disciplina dei beni strumentali essenziali/indispensabili Trasferimento del personale	

4.5. COORDINAMENTO CON REGOLAZIONE ART

4/4

Procedimenti ART in corso

- ☐ **Delibera ART n. 22/2023 - Avvio del procedimento di individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico** (in attuazione dell'art. 37, comma 2, lett. d) del decreto istitutivo ART n. 201/2011 e dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 201/2022)
- ☐ **Delibera ART n. 23/2023 - Avvio del procedimento di individuazione dei costi di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale su strada** (in attuazione art. 7, comma 1 del d.lgs. 201/2022)
- ☐ **Delibera ART n. 90/2023 - Avvio del procedimento di revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 201/2022**
Tra gli elementi in corso di valutazione:
 - acquisizione dei PEFS
 - schema di rendicontazione ex art. 30 (da estendere anche a settore ferroviario, dove – tuttavia – è previsto in buona parte nella delibera ART n. 16/2018, Mis. 10)
- ☐ **Delibera ART n. 97/2023 - Procedimento di individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico, avviato con delibera n. 22/2023. Indizione di *call for input*.**



SEDE PRINCIPALE
Via Nizza 230
10126 Torino

SEDE SECONDARIA
Piazza Mastai 11
00153 Roma

CONTATTI

telefono: +39 011.19212.500
e-mail: art@autorita-trasporti.it
pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
per i media: s.bruno@autorita-trasporti.it

WEB E SOCIAL

web: www.autorita-trasporti.it
portale dei dati ART: bdt.autorita-trasporti.it/
press-kit: www.autorita-trasporti.it/press-kit/
social media: [Linkedin](#), [Twitter](#), [YouTube](#)